

Parte Integrativa 3

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA e DELITTI CON FINALITÀ
DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

Consiglio di Amministrazione del 28/04/2022

INDICE

Parte Integrativa 3

Pag.

1. Funzione della Parte Integrativa 3	3
2. Le fattispecie dei reati. Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001). Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)	4
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e nei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	9
4. Regole generali	10
4.1 Il sistema in linea generale	10
4.2 Principi generali di comportamento	10
5. Procedure.....	12
6. Analisi attività svolte e punti di attenzione	17
7. Le verifiche dell'organismo di controllo	19

1. Funzione della Parte Integrativa 3

La funzione della presente Parte Integrativa coglie la necessità di impedire la commissione di comportamenti delittuosi nell'ambito dell'attività dell'ente posti in essere dai Dipendenti, dagli Organi Sociali di FINAOSTA e dai suoi Consulenti, riconducibili alle categorie dei reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.Lgs. 231/01), ovvero dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di risorse aventi illecita provenienza ed autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/01) attraverso l'adozione, la concreta attuazione di talune regole comportamentali e procedurali, nonché la costante verifica circa il loro puntuale adempimento. In particolare, considerando soprattutto il campo di operatività finanziaria della società, deve essere principalmente avvertito il rischio che l'attività e la struttura aziendale possano essere strumentalizzate per la commissione dei suddetti reati o, comunque, per la reimmersione delle utilità illecite nel circuito legale, stravolgendo le condizioni dell'ordine economico, della concorrenza e del mercato.

Nello specifico, la presente Parte Integrativa ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali e i Consulenti di FINAOSTA sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie dei reati. Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001). Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Integrativa deve essere applicata in funzione preventiva rispetto alla commissione dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater¹ del D.Lgs. 231/2001) e dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25 octies² del D.Lgs. 231/2001).

I più recenti interventi normativi relativi ai reati oggetto di analisi nella presente Parte Integrativa risultano essere i seguenti:

- a) il Decreto Legislativo 22 giugno 2007 n. 109;
- b) il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231
- c) il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159
- d) la Legge 15 dicembre 2014 n. 186
- e) il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195.

I decreti legislativi nn. 109/2007 e 231/2007 prevedono disposizioni che attuano quanto indicato nella direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Inoltre il decreto n°231/07 attua la direttiva 2005/70/CE che prevede misure in esecuzione della direttiva 2005/60/CE ed interviene abrogando alcune norme o articoli di norme emanate in precedenza³. Il decreto legislativo 159/2011 disciplina organicamente le misure di prevenzione e la connessa tutela dei diritti dei terzi, in particolare ponendo a carico di costoro l'onere di dimostrare l'estraneità rispetto all'attività illecita o la buona fede .

La Legge 186/2014 introduce nel codice penale il delitto di autoriciclaggio.

Il D.Lgs. 195/2021, recependo e dando attuazione alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ha modificato, ampliandone l'ambito di applicazione, i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.

¹ Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

² Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

³ Cfr. Art. 73 Decreto Legislativo 231/07.

Le fattispecie di reato previste nel Decreto Legislativo 231/01, agli articoli in analisi, vengono di seguito descritte.

L'art. 25 quater non contiene un elenco tassativo di reati per i quali sia prevista la responsabilità della società, limitandosi a richiamare genericamente i delitti aventi finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, ovvero quei diversi delitti posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo fatta a New York del 9 dicembre 1999.

Recependo le indicazioni internazionali, la finalità terroristica o eversiva che tipizza ed individua i reati in questione è stata dal legislatore espressamente definita – nell'accezione più ampia - come lo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Concettualmente distinta, la finalità di eversione dell'ordine democratico deve essere individuata in funzione del sovvertimento dei principi fondamentali che caratterizzano la fisionomia dello Stato repubblicano siccome sancita nella carta costituzionale con riferimento, ad esempio, al metodo democratico, alle garanzie dei diritti inviolabili del individuo e delle formazioni sociali.

Quanto ai reati richiamati dal primo comma dell'art. 25 quater, possono essere enumerati : associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico (art. 280 c.p.); atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo (art. 289 bis c.p.).

Quanto ai delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York, deve essere qui ricordato – anche in considerazione della specifica attività sociale di Finaosta – che la fattispecie contempla la condotta di chi, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente ed intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intenzione di utilizzarli, ovvero sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere atti previsti come reato secondo i trattati in materia di sicurezza dell'aviazione e degli aeroporti civili, della navigazione marittima, delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, o comunque diretti a cagionare per finalità di terrorismo la morte o gravi lesioni personali ad un civile o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in un conflitto armato. Deve essere precisato che, ai fini dell'integrazione della fattispecie, non è necessario che i fondi erogati o raccolti siano poi effettivamente utilizzati per la commissione dei suddetti reati, apparendo sufficiente la direzione finalistica dell'erogazione o della raccolta dei fondi.

L'articolo 25 octies elenca taluni reati che postulano l'utilizzo di capitali e beni di provenienza illecita, prevedendo – nel caso in cui siano commessi da un soggetto in rapporto qualificato con la persona giuridica e nell'interesse o a vantaggio di questa – un'indifferenziata sanzione amministrativa pecuniaria (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la p.a.; esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi) a carico dell'ente.

Tale previsione unitaria consente di contemplare in un'unica fattispecie tutti fenomeni di utilizzo di capitali e beni di provenienza illecita, evitando le problematiche connesse ad una più rigorosa delimitazione dei confini delle norme incriminatrici penali presupposte.

Vi risultano espressamente individuati i reati di :

1. *Ricettazione(art.. 648 c.p.)*

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628 terzo comma c.p., di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 629 secondo comma c.p. ovvero di furto aggravato ai sensi dell’art. 625 primo comma n. 7 bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei anni della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino ad euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione,

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

2. *Riciclaggio (art..648 bis c.p.)*

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art..648 ter c.p.)*

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

Queste tre fattispecie di reato evidenziano alcuni tratti strutturali comuni, rappresentati dalla conseguita disponibilità di qualsivoglia vantaggio economico, derivato da un precedente reato (delitto o contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi), in capo ad un soggetto che non lo abbia commesso o concorso a commetterlo.

Il soggetto agente deve essere individuato in termini negativi: non può essere considerato responsabile di questi tre delitti di ricezione ed utilizzo di attività illecite, l'autore o concorrente nel reato presupposto (e, per quanto attiene alle condotte di reimpiego ex art. 648 ter c.p., nemmeno l'autore o coautore di condotte di ricettazione o riciclaggio che si pongano a monte nella catena di utilizzo del bene illecito).

Il settore dei reati presupposto non è delimitato da ulteriori connotazioni rispetto alla previsione normativa di delitto (indifferentemente doloso o colposo a seguito dell'ampliamento dell'ambito di applicazione apportato dal D.Lgs. 195/2021,) o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (altra novità apportata dal D.Lgs. 195/2021).

Gli stessi devono essere idonei ad ingenerare qualsivoglia entità suscettibile di valutazione economica.

Secondo la prevalente giurisprudenza, vi si devono ricomprendere non solo le utilità che, attraverso la commissione del delitto presupposto, abbiano determinato un incremento nel patrimonio del reo, ma altresì quelle costituite da una mancata diminuzione del patrimonio (risparmio) che si sarebbe altrimenti verificata, senza la commissione del reato presupposto : in particolare, alla luce di questa lettura estensiva del nesso di derivazione, si afferma la possibilità che anche i c.d. reati tributari, quali strumenti produttivi di un risparmio illecito, possano fungere da presupposto per i reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego.

Il tratto distintivo, che caratterizza le tre norme incriminatrici in termini di progressiva specialità, deve essere rinvenuto nel diverso elemento soggettivo richiesto, non essendo ben ascrivibili all'una o all'altra categoria le differenti tipologie di condotte in cui si estrinseca la disponibilità sul bene di illecita provenienza : in particolare, il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p. richiede una generica finalità di profitto; il delitto di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. lo circoscrive allo scopo di far perdere le tracce dell'origine illecita; il delitto di reimpiego ex art. 648 ter c.p. richiede che la finalità di ripulitura delle utilità illecite sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.

- *Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)*

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”, salvo che le risorse di illecita derivazione vengano “destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale” nel qual caso le condotte “non sono punibili”.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

Questa nuova fattispecie incriminatrice scardina l'esclusione di responsabilità per l'autore del reato da cui originano le utilità illecite, contenuta nelle tre precedenti disposizioni: commette invece il reato di autoriciclaggio colui che ricicla o reimpiega le utilità economiche ricavate da un precedente delitto (indifferentemente – a seguito dell'estensione apportata dal D.Lgs. 195/2021 – doloso o colposo) o da una precedente contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno e nel minimo a sei mesi che egli stesso ha commesso.

La rilevanza penale del fatto è ulteriormente precisata attraverso una duplice limitazione modale: per un verso, la condotta deve ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa o contravvenzionale delle utilità; per altro verso, non deve esaurirsi nel mero uso o godimento personale.

È prevista la riduzione alla metà del regime sanzionatorio nell'ipotesi in cui la fonte dell'utilità illecita sia rappresentata da un delitto (doloso o colposo) punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Il D.Lgs. 195/2021 ha esteso la giurisdizione italiana ai fatti di autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero senza più alcuna limitazione.

Se l'autore del fatto è un cittadino italiano, la punibilità del fatto è ora sempre assicurata in forza di quanto previsto dal nuovo art. 9, comma 4, c.p., per il quale, in deroga al principio di territorialità, l'autoriciclaggio commesso all'estero da un cittadino italiano è sempre punibile, anche in assenza della relativa condizione di procedibilità (ossia la richiesta del Ministro della Giustizia).

Nel caso in cui, invece, a commettere i predetti fatti all'estero sia uno straniero, la soluzione è duplice, perché mentre nel caso in cui il reato sia commesso ai danni di un cittadino italiano l'autore sarà punibile a condizione che si trovi sul territorio italiano e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia, nel caso in cui invece il fatto sia commesso ai danni di uno straniero la punibilità in Italia è sempre da escludersi

Le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2007, che attua le direttive CE in materia di antiriciclaggio, impongono agli istituti di credito e finanziari l'adozione di modelli e procedure di controllo finalizzati a prevenire i suddetti reati o, più genericamente il fenomeno della reimmersione nell'economia legale delle utilità comunque sospette - anche indipendentemente dalla precisa identificazione di un nesso di derivazione da reato. La violazione di tali obblighi può dare luogo ad autonome fattispecie di reato (come ad esempio l'omessa identificazione della clientela) o di illecito amministrativo (ad esempio con riferimento agli altri obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette) : per questi ultimi è sancita un'immanente responsabilità solidale dell'ente.

Essendo l'adempimento dei compiti preventivi e di collaborazione attiva richiesto dal D.Lgs. 231/2007 agli intermediari di spettro assai più ampio rispetto all'ambito di rilevanza penale del riciclaggio o dell'impiego illecito, appare evidente che il quadro degli obblighi e delle procedure ivi previste rappresenta una inderogabile modalità organizzativa dell'attività dell'ente.

Gli adempimenti prescritti nel Decreto 231/07 devono pertanto essere attentamente monitorati tramite i controlli di linea e le opportune verifiche da parte degli organi di controllo interni ed esterni quali il Collegio Sindacale. La corretta determinazione e il rispetto di regole operative atte a tutelare la Società dalla commissione dei reati ex D.Lgs. 231/07 risulta una attività fondamentale e propedeutica per garantire l'ente anche da una eventuale responsabilità amministrativa dei reati ex Decreto Legislativo 231/01 che deve considerarsi verificata⁴ nell'ipotesi in cui l'intermediario finanziario non riesca a dimostrare la propria inconsapevolezza sulla provenienza delittuosa dei beni oggetto dell'operazione di trasferimento o comunque di immissione nel circuito economico.

⁴ABI - Linee guida per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25 octies, Cap.3 - L'ambito di rilevanza degli illeciti in questione per la possibile iscrizione di responsabilità amministrativa da reato.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e nei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

I principali Processi Sensibili, già esposti nella Parte Generale del presente documento, che FINAOSTA ha individuato al proprio interno relativamente all'ambito dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico ed ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio sono i seguenti:

- predisposizione e aggiornamento della procedura operativa e relativa diffusione presso tutto il personale;
- identificazione della clientela e del titolare effettivo del rapporto/operazione
- registrazione e gestione dei rapporti/operazioni e conservazione della relativa documentazione;
- adeguata verifica della clientela, della causa e degli scopi dell'operazione, del merito di credito;
- controllo costante sul cliente, sul corretto e congruo utilizzo dei fondi ricevuti;
- mappatura e continua valutazione del grado di rischio di riciclaggio;
- individuazione operazioni sospette, segnalazione e aggiornamento indici di anomalia;
- utilizzo e aggiornamento delle black list;
- definizione delle modalità e dei tempi di gestione dell'attività di formazione ai dipendenti oltre che quella di aggiornamento sulla normativa.
- la gestione delle risorse finanziarie;
- la predisposizione e gestione delle dichiarazioni fiscali;
- gestione degli acquisti di beni e servizi e rapporti con i fornitori.

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

Per quanto attiene alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura operativa deve assicurare la trasparenza, la costante tracciabilità dei flussi finanziari e puntuale corrispondenza tra causale e movimento finanziario.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Integrativa prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di FINAOSTA (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alla funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 quater ed octies del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Integrativa.

La presente Parte Integrativa prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e della procedura aziendale interna, in tutte le attività connesse con la gestione di denaro, beni o utilità varie al fine di evitare i reati di cui all'art. 25 quater e octies del D.Lgs. 231/2001;

2. osservare le norme di legge e la procedura aziendale ai fini della corretta individuazione, della adeguata verifica della clientela, della registrazione delle operazioni e manutenzione dell'Archivio Unico Informatico;
3. rispettare le norme di legge e la procedura aziendale in ordine all'individuazione delle operazioni sospette.
4. Rispettare le norme di legge e la procedura aziendale in ordine alla movimentazione finanziaria in entrata ed in uscita.
5. Rispettare le norme di legge e la procedura aziendale in ordine alla gestione degli acquisti.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare :

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) non devono essere finanziati e più in generale non devono essere intrattenuti rapporti con soggetti appartenenti alle black list;
 - b) devono essere rispettati i dettami normativi riportati in procedura in merito alla circolazione del contante;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - c) devono essere rispettate le indicazioni normative e procedurali interne previste nell'identificazione dei clienti e del titolare effettivo, in particolare durante le fasi di istruttoria per l'instaurazione di un rapporto continuativo o quelle connesse con il pagamento tramite contanti;
 - d) devono essere rispettate le tempistiche previsti dalla normativa e dalle procedura interne ai fini della corretta registrazione dei rapporti e delle operazioni;
 - e) devono essere rispettate le indicazioni tecniche di corretta registrazione dei rapporti e delle operazioni all'interno dell'Archivio Unico Informatico;
 - f) devono essere rispettate le procedure interne per l'adeguata verifica della clientela, il corretto esercizio del credito in relazione alle differenti tipologie di operazioni, il controllo dell'utilizzo dei fondi erogati;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - g) devono essere rispettate le indicazioni procedurali internamente previste ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette e si deve procedere alla segnalazione agli organi interni competenti qualora ci siano validi e fondati sospetti sull'operazione;
 - h) devono essere rispettate le indicazioni procedurali internamente previste ai fini della segnalazione di una operazione valutata sospetta agli organi esterni competenti (Unità di Informazione Finanziaria);
- con riferimento al precedente punto 4:
 - i) devono essere rispettate le procedure interne inerenti i pagamenti effettuati o ricevuti da Finaosta.
- con riferimento al precedente punto 5:
 - l) devono essere verificati, acquisiti e conservati i documenti giustificativi della legittima provenienza, della conformità e regolarità del bene acquistato in relazione a tutti i profili rilevanti (ad esempio per quanto attiene agli aspetti fiscali, della sicurezza, della autenticità, ecc.)

5. Struttura organizzativa e Procedure

Finaosta S.p.A. è soggetto obbligato a costruire il sistema di prevenzione e controllo interno adeguato alle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 231/2007 (c.d. decreto antiriciclaggio), in quanto intermediario bancario o finanziario secondo quanto disposto dal relativo art.10.

La società ha pertanto provveduto ad uniformare la propria struttura organizzativa alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 ed alle conseguenti indicazioni della Banca d'Italia, attraverso specifici protocolli volti ad assicurare l'adempimento dell'obbligo di collaborazione attiva finalizzata a contrastare il reimpiego dei capitali illeciti ed il rischio di finanziamento del terrorismo, il contenimento del rischio di strumentalizzazione dell'attività aziendale dall'esterno e – a forziori – la commissione dei delitti in questione da parte dei propri dipendenti o soggetti apicali.

In linea con la normativa antiriciclaggio primaria e con le disposizioni regolamentari di vigilanza, Finaosta S.p.A. ha istituito la **Funzione Antiriciclaggio** come figura organizzativa autonoma ed indipendente da ogni altra Funzione aziendale; è dotata di personale adeguato per numero e competenze tecnico-professionali, senza dirette implicazioni in aree operative e con accesso tutte le informazioni rilevanti e per ogni settore dell'attività.

La Funzione Antiriciclaggio riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e riporta funzionalmente al Direttore Generale.

La Funzione Antiriciclaggio ha il compito di :

- condurre e coordinare le attività di prevenzione e contrasto avverso le operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, verificando la corretta attuazione delle procedure di gestione del rischio, il rispetto dei limiti operativi assegnati, la conformità dell'operatività aziendale all'impianto normativo vigente ed alle disposizioni interne;
- elaborare il programma di formazione in materia di antiriciclaggio e ne cura lo svolgimento rispetto al personale dipendente (con particolare riferimento ai dipendenti a contatto con la clientela e quelli addetti alla funzione antiriciclaggio) ed ai componenti degli organi amministrativi;
- rendicontare periodicamente agli Organi aziendali in merito all'attività svolta; tali relazioni devono descrivere i presidi adottati ed il livello di rischio di riciclaggio, proporre di eventuali interventi correttivi, indicare il numero delle segnalazioni di operazioni sospette effettuate evidenziandone la tipologia, illustrare lo svolgimento dell'attività formativa specifica e la relativa partecipazione del personale;
- collaborare con le Autorità di Vigilanza, le Autorità di Pubblica Sicurezza e l'Autorità Giudiziaria in relazione a richieste attinenti alla tematica dell'antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- valutare il livello di esposizione della Società al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, esprimendo un documento da aggiornare annualmente, le cui risultanze sono messe a disposizione dell'Autorità di Vigilanza e degli organi amministrativi, di gestione e di controllo della Società;
- svolgere attività di consulenza in favore della Società nella tematica di competenza.

Il Consiglio di amministrazione provvede a nominare il **Responsabile della Funzione Antiriciclaggio**, previa verifica dei requisiti di indipendenza, professionalità ed autorevolezza

Compiti, criteri organizzativi e procedure operative attinenti alla Funzione Antiriciclaggio sono puntualmente descritti nei relativi documenti aziendali (cfr.: Regolamento della Funzione Antiriciclaggio; Policy Antiriciclaggio; Regolamento del profilo di rischio riciclaggio; Parametrizzazione del profilo di rischio riciclaggio).

Finaosta S.p.A. ha istituito una specifica procedura per la segnalazione al proprio interno di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo inerenti lo svolgimento dell'attività aziendale ed utilizzabile da

parte dei propri dipendenti o dei soggetti terzi in posizione comparabile (c.d. **whistleblowing antiriciclaggio**).

La relativa Policy whistleblowing antiriciclaggio definisce i canali di comunicazione e le modalità di utilizzo per l'inoltro, l'analisi e la gestione delle segnalazioni affidando la responsabilità del relativo processo al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

A **livello operativo**, i relativi adempimenti sono assicurati dalla Procedura n. 20 "Presidio normativa sull'antiriciclaggio ed il contrasto al terrorismo" e dai connessi Regolamenti, che devono ritenersi parte integrante del presente modello organizzativo; le procedure operative riferite alle specifiche tipologie di delibera, stipula ed erogazione per ciascuna operazione di credito individuano altresì gli adeguati parametri per la valutazione del merito di credito.

In particolare le procedure adottate devono garantire

- l'identificazione della clientela e l'individuazione del titolare effettivo della relazione;
- l'adeguata verifica della clientela con riferimento alla natura, finalità e sostenibilità economica dell'operazione;
- la congruità delle fonti di rimborso e delle garanzie prestate con i redditi dichiarati dalla clientela e dai relativi garanti a livello personale e reale
- la conservazione delle tracce documentali in ordine all'identità e capacità economica, della clientela e dei garanti, ai rapporti intrattenuti ed all'attività svolta;
- la rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette;
- l'astensione dalle operazioni maggiormente a rischio;
- il tempestivo adempimento degli obblighi di comunicazione delle operazioni potenzialmente sospette, delle violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime delle disposizioni antiriciclaggio ovvero alla normativa sui limiti di uso del contante e titoli al portatore, divieto di conti e libretti anonimi o con intestazione fittizia.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le specifiche norme di comportamento di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

1. Predisposizione e aggiornamento della procedura operativa antiriciclaggio

La procedura operativa deve, in modo chiaro e completo:

- indicare le principali attività svolte a rischio di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e a rischio di finanziamento del terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ex art. 15 D.Lgs. 231/07);
- identificare il responsabile aziendale in materia di antiriciclaggio definendo le attività dallo stesso svolte a presidio della normativa con particolare attenzione alla reportistica periodica a suo carico;
- individuare il flusso informativo tra responsabile funzione antiriciclaggio e organismo di vigilanza con riferimento alla segnalazione di operazioni sospette, segnalazione di anomalia, violazione delle norme in materia di limitazioni all'uso di contante e titoli al portatore, violazione delle norme in materia di registrazione, formazione del personale.
- descrivere ed attribuire precisi compiti agli addetti ed ai responsabili delle unità organizzative coinvolte nelle attività soggette al rischio di riciclaggio, ricettazione ed

impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e al rischio di finanziamento del terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

2. Identificazione della clientela, del titolare effettivo del rapporto e corretta registrazione e gestione dei rapporti e delle operazioni

Gli addetti ed i responsabili delle unità organizzative coinvolte nella gestione delle attività da cui può derivare un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo devono:

- identificare la clientela ed il titolare effettivo del rapporto, avendo cura di seguire le indicazioni operative previste in procedura e di reperire tutte le informazioni ed i documenti necessari che dovranno essere correttamente conservati (ex art. 18, 19 e 20 D.Lgs. 231/07);
- tracciare ed evidenziare le situazioni in cui si è ricorso a modalità semplificate (ex art. 25-23 D.Lgs. 231/07) e a modalità rafforzate (ex art. 24 e 25 D.Lgs. 231/07) di verifica della clientela;
- acquisire informazioni sulla situazione reddituale e sull'attività del cliente/titolare effettivo attraverso documentazione idonea (dichiarazioni dei redditi con relativa attestazione di presentazione, bilanci d'esercizio con attestazioni di deposito, certificazioni della CCIAA, ecc.);
- acquisire informazioni sulla situazione reddituale e sull'attività dei soggetti prestatori di garanzia in favore dei clienti attraverso idonea documentazione; acquisire informazioni sulle ragioni sottostanti all'intervento di garanzia;
- acquisire informazioni sulle caratteristiche socio-economiche del clienti/titolare effettivo, garanti, soci, attraverso fonti pubblicistiche comunemente accessibili, con particolare riguardo alla cronaca giudiziaria;
- acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura dell'operazione di credito richiesta;
- effettuare in modo tempestivo e secondo le indicazioni previste in procedura la registrazione dei rapporti e delle operazioni. Le strutture organizzative deputate alla registrazione dovranno avere cura di garantire il controllo sul rispetto delle indicazioni tecniche previste ai fini della corretta manutenzione ed alimentazione dell'Archivio Unico Informatico e delle segnalazioni all'UIF dei dati aggregati (ex art. 36, 37 e 41 31, 32 e 33 D.Lgs. 231/07).

3. Controllo costante sul cliente

Gli addetti ed i responsabili delle unità organizzative coinvolte nella gestione delle attività da cui può derivare esiste un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo devono svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo sulla base di quanto descritto nella procedura operativa (ex art. 18 e 19 D.Lgs. 231/07), nonché sul corretto e congruo utilizzo dei fondi ottenuti rispetto ai fini dichiarati; devono altresì monitorare nel continuo la compatibilità tra la capacità reddituale del cliente/titolare effettivo e l'adempimento degli obblighi contrattuali di restituzione.

4. Mappatura e continua valutazione del grado di rischio di riciclaggio

Con cadenza annuale il responsabile in materia di antiriciclaggio, con i necessari supporti operativi interni, deve rivedere il perimetro delle attività a rischio riciclaggio e deve valutare il rischio a queste associate. Dell'attività svolta deve essere lasciata formale evidenza anche nel caso in cui non sia intervenuta alcuna modifica rispetto alla precedente analisi (ex art 15 e 16 D.Lgs. 231/07).

5. Individuazione operazioni sospette, segnalazione e aggiornamento indici di anomalia

Gli addetti ed i responsabili delle unità organizzative coinvolte nelle attività da cui può derivare un rischio di riciclaggio devono analizzare le controparti (clienti e fornitori) in ogni fase del rapporto utilizzando gli indici di anomalia indicati in procedura ed i principi generali indicati nel decalogo emanato da parte di Banca d'Italia⁵ al fine di individuare ogni operazione sospetta. Qualora venisse identificata una potenziale operazione sospetta questa dovrà essere segnalata, con la massima riservatezza, nel rispetto di quanto indicato in procedura. L'iter valutativo seguito deve essere sempre ricostruibile su base documentale, specie nei casi in cui si decida di non effettuare la segnalazione. E' compito di tutti gli addetti contribuire, con indicazioni da inoltrare al responsabile aziendale in tema di antiriciclaggio, al miglioramento ed aggiornamento degli indici di anomalia. E' infine fondamentale tracciare tutti i feedback ricevuti a fronte di segnalazioni effettuate anche perché, in caso di esito negativo, si potranno rimuovere tutti i dubbi di sospetto sull'operatività del cliente (art. 40 e 41 D.Lgs. 231/07).

6. Utilizzo e aggiornamento delle black list

Gli addetti ed i responsabili delle unità organizzative coinvolte nelle attività da cui può derivare un rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo devono utilizzare gli strumenti informatici aziendali che permettono di controllare la presenza di un nominativo all'interno delle black list nel momento dell'identificazione del cliente a fronte della richiesta di apertura di un rapporto o di effettuazione di una operazione e comunque in tutte quelle situazioni in cui lo si ritenesse necessario. Deve essere lasciata traccia della verifica effettuata. Le strutture aziendali interne devono garantire il costante aggiornamento degli elenchi relativi alle black list.

7. Definizione delle modalità e dei tempi di gestione dell'attività di formazione ai dipendenti oltre che quella di aggiornamento sulla normativa

Il responsabile aziendale in materia di antiriciclaggio valuta, almeno annualmente, l'effettiva necessità di formazione e di aggiornamento dei dipendenti sia tramite riunioni semestrali di confronto e di condivisione delle principali problematiche emerse con i dirigenti delle diverse unità organizzative aziendali sia sulla base dell'evoluzione normativa. Degli incontri effettuati e delle indicazioni da queste emerse deve essere lasciata formale traccia. Organizza corsi di formazione che, per gli addetti alle strutture più coinvolte dalla normativa e indicate nella procedura operativa, devono avvenire almeno una volta in un biennio.

8. Gestione dei pagamenti

I flussi finanziari di Finaosta S.p.A., in entrata ed in uscita, transitano necessariamente sui conti correnti bancari indicati nella documentazione contabile e nei bilanci della società.

E' vietato aprire o utilizzare rapporti bancari diversi da quelli sopra menzionati. La loro eventuale modifica deve essere deliberata nel rispetto delle procedure aziendali vigenti ed immediatamente recepita nella contabilità della società.

Le modalità di pagamento e di versamento dei fondi sono specificatamente individuate dalla Procedura operativa n. 20, che deve ritenersi parte integrante del presente modello. Ove

⁵A titolo puramente esemplificativo si segnala: 1) la presenza di ingiustificate incongruenze tra le caratteristiche soggettive del cliente e la sua normale operatività; 2) la presenza di palesi contraddizioni tra il profilo economico del cliente e le prestazioni da questo richieste; 3) la riluttanza a fornire le necessarie informazioni per giustificare la richiesta finanziaria fatta all'intermediario.

siano consentiti, l'accettazione e l'utilizzo di denaro contante o titoli al portatore non possono mai superare l'importo complessivo superiore al limite di legge nel tempo vigente e definito internamente tramite apposite comunicazioni di servizio.

Ogni singola operazione negoziale o movimentazione di denaro deve essere supportata da una lecita, autonoma ed apprezzabile giustificazione economica (è considerata insufficiente una giustificazione derivante unicamente dal collegamento con altre operazioni negoziali).

6 Analisi attività svolte e punti di attenzione

Dal punto di vista delle attività svolte e suddividendo le macro attività tipiche di ogni intermediario in:

- 1) attività di raccolta;
- 2) attività di impiego;
- 3) altre attività;

i principali rischi relativi alla normativa antiriciclaggio sono, per Finaosta S.p.A., riscontrabili con le attività indicate ai precedenti punti n°2 e 3.

Le fonti di finanziamento derivano principalmente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e, negli ultimi anni, dalla Cassa Depositi e Prestiti. Entrambi i soggetti rientrano tra quelli per i quali l'identificazione e la verifica può essere effettuata in modo semplificato ai sensi dell'art.25 23 del D.Lgs. 231/07.

L'attività di impiego richiede una analisi del cliente tramite una complessa attività istruttoria che deve essere inoltre commisurata alla forma tecnica di finanziamento utilizzata.

In considerazione dell'importanza che l'erogazione dei finanziamenti e dei contributi riveste per Finaosta S.p.A., sia tramite l'utilizzo di fondi propri sia tramite fondi regionali gestiti, diventa fondamentale, in fase di istruttoria, porre in essere tutte le necessarie misure previste in procedura per garantire una adeguata verifica della clientela salvo i casi in cui la verifica richiesta sia semplificata piuttosto che rafforzata.

Gli addetti ed i responsabili delle unità operative coinvolte devono acquisire informazioni circa la natura e gli scopi dell'operazione richiesta, verificandone la veridicità, la congruità e meritevolezza avuto riguardo al profilo economico e patrimoniale del richiedente, dell'attività svolta ed alla solvibilità dimostrata, secondo le specifiche procedure operative che formalizzano l'iter istruttorio, deliberativo e di controllo ex post con riferimento a ciascuna tipologia di credito gestita da Finaosta.

Allo stesso modo, deve essere oggetto di verifica la congruità delle risorse utilizzate e delle garanzie prestate rispetto ai redditi dichiarati ed all'attività svolta dal cliente e dai terzi che intervengano nell'operazione in qualità di garanti

Particolare attenzione sull'origine delle risorse utilizzate dovrà essere posta in tutti quei casi in cui i clienti, potenziali e/o già acquisiti, pongano in essere delle operazioni con caratteristiche non congrue con il loro profilo economico e patrimoniale come, ad esempio, la richiesta di finanziamenti di ammontare rilevante rispetto alla capacità di reddito, estinzioni totali o parziali di finanziamenti incompatibili con le apparenti disponibilità del cliente o in situazione di difficoltà economica, ovvero da parte di soggetti terzi.

La verifica delle operazioni di finanziamento infragruppo e con parti correlate richiede una particolare attenzione sulle strutture organizzative e sui componenti dei vertici aziendali delle società controllate e collegate.

L'attività istruttoria di identificazione del cliente connessa con l'attività di impiego tramite operazioni di provviste di leasing può risultare semplificata ai sensi e nel rispetto dell'art. 25 23 del D.Lgs. 231/07.

Tra le altre attività particolare rilevanza rivestono la gestione della liquidità disponibile, l'acquisizione di partecipazioni ed i rapporti con i soggetti terzi, siano essi clienti (diversi dai prenditori di finanziamenti) siano essi fornitori.

L'attività istruttoria di identificazione del cliente connessa con l'attività di impiego della liquidità può risultare semplificata ai sensi e nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 231/07.

L'attività di identificazione del soggetto con il quale si sta per instaurare un rapporto conseguente all'acquisto di una partecipazione richiede, di norma, una adeguata verifica della clientela e particolare attenzione deve essere risposta nell'analisi della compagine societaria, del management e dall'attività svolta dalla Società target.

La verifica dei soggetti terzi richiede una adeguata verifica siano essi clienti siano essi fornitori. In particolare, per questi ultimi e relativamente al momento dell'attivazione del rapporto, dovrà essere effettuata una analisi sull'attendibilità commerciale e professionale verificando aspetti quali la presenza di dati pregiudizievoli, di protesti e/o procedure concorsuali, verificando l'eventuale presenza di persone politicamente esposte nel rispetto di quanto indicato nella procedura operativa in tema di acquisti⁶. Durante la fase del rapporto dovrà essere controllata : la regolarità della fornitura, in particolare per quanto attiene a legittima provenienza, sicurezza, autenticità; la regolarità dei pagamenti, in particolare per quanto riguarda la piena coincidenza tra destinatari e ordinanti effettivamente coinvolti nella transazione; la sede legale della società controparte e degli istituti di crediti utilizzati o ancora verificando la presenza di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate.

⁶ Procedura n°40 - Regolamento per gli acquisti in economia.

7. Le verifiche dell'organismo di controllo

E' compito dell'Organismo di vigilanza verificare che :

- il modello organizzativo sia adeguato alle indicazioni del D.Lgs. 231/2007 e risulti concretamente attuato nei presidi e obblighi diretti a contrastare la commissione di reati di riciclaggio, in particolare vigilando sulla adozione delle procedure e controlli prescritti per :

- l'adeguata verifica della clientela
- la registrazione e conservazione dei dati e documenti raccolti e la loro pronta disponibilità
- la segnalazione delle operazioni sospette
- l'obbligo di astensione
- gli obblighi di informazione e comunicazione
- il sistema interno di segnalazione riservata

- l'attività formativa risulti in linea con le previsioni della normativa regolamentare di vigilanza e puntualmente svolta;

- procedure operative adottate nei processi sensibili elencati al punto 3 siano adeguate alle necessità contenitive del rischio di riciclaggio

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo effettua periodicamente (cfr. cap. 9 Parte Generale) controlli a campione, senza preavviso, sulle attività sociali potenzialmente a rischio dei reati richiamati nella presente Parte Integrativa, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Deve essere garantito all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo adeguato ai compiti che gli sono demandati; in particolare:

- all'Organismo di Vigilanza è riconosciuto libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante;

- l'Organismo di Vigilanza è diretto destinatario delle relazioni periodicamente elaborate dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio in merito all'attività svolta e del programma di formazione per il personale dipendente; devono essergli altresì trasmessi a cura delle funzioni competenti gli esiti di eventuali controlli da parte dell'Autorità di Vigilanza o della Guardia di Finanza in merito all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

- sono istituite riunioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza con il Rappresentante della Funzione Antiriciclaggio sulle problematiche inerenti la presente parte integrativa, ogni qualvolta uno dei partecipanti ne ravvisi la necessità

8. Profili disciplinari e sanzionatori.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dalla Parte Integrativa III del Modello e da tutte le procedure operative ivi richiamate, nonché da tutti i documenti organizzativi aziendali in materia di antiriciclaggio costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Finaosta S.p.A. degli obblighi di diligenza imposti dall'art. 2104 cod. civ..

Eventuali violazioni alle suddette disposizioni e regole comportamentali, pertanto, costituiscono illecito disciplinare ed espongono l'autore alle conseguenze sanzionatorie irrogabili in conformità a quanto previsto dall'art. 7 Legge 300/1970 (Statuto del Lavoratori), dal vigente CCNL di categoria e dal presente Modello Organizzativo Parte Generale.